



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CALA'	ROSARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CORDOLA	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7596/2016  
depositato il 22/12/2016

- avverso la sentenza n. 4289/2016 Sez:16 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MILANO

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D031D00969/2015 IRES-ALTRO 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D031D00969/2015 IRAP 2011

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 7596/2016

UDIENZA DEL

16/02/2017 ore 15:00

N° 1370/2017

PRONUNCIATA IL:

16/2/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28/3/2017

Il Segretario

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

La \_\_\_\_\_ impugna la sentenza della CTP di Milano Sez 16 nr 4289 depositata il 16/5/2016 che aveva respinto l'avviso di accertamento anno 2011 IRES IRAP dell' Agenzia delle Entrate DP II di Milano

## FATTO

L'Agenzia indagando sui rapporti tra la ricorrente e la sua controllante totalitaria \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_ ha rilevato delle forti criticità in particolar modo *sulla determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni acquistati \_\_\_\_\_ valore normale*. In buona sostanza a fronte di azioni della ricorrente su precise disposizioni della capogruppo per realizzare una ambiziosa politica di penetrazione del mercato consistente nell'apertura di negozi monomarca, i negozi sono passati da 5 a 10 d nell'intervallo 2010 - 2011, sosteneva costi d'esercizio, aventi influenza su tutto il gruppo per il semplice fatto che gli effetti di tali costi si concentrano sul marchio \_\_\_\_\_ sul quale la verificata non detiene nessun diritto, per più anni senza generare un flusso di ricavi almeno pari a tali costi. Se tale flusso reddituale negativo possa essere accettabile nella fase di impianto dell'iniziativa imprenditoriale non lo può essere quando si supera tale orizzonte temporale. Nella fattispecie concreta per l'anno 2011 abbiamo sui seguenti costi di esercizio i seguenti incrementi *godimento beni di terzi \_\_\_\_\_ 1 spesa personale \_\_\_\_\_ ammortamenti materiali \_\_\_\_\_ e ammortamenti immateriali \_\_\_\_\_* per un totale (arrotondato) \_\_\_\_\_ a fronte dei quali non vi è un incremento di redditività, pertanto tali costi vanno traslati alla capogruppo e quindi ripresi nella determinazione del reddito ai fini Ires e nella base imponibile irap. Segue notifica di avviso di accertamento, successivamente la società proponeva istanza di accertamento con adesione e in tale sede faceva presente, evidenziandolo dai bilanci, che non era vero che le attività della controllata non fossero remunerate, avendosi regolarmente ogni anno una nota di credito, che rettificava direttamente la voce acquisti, e documentando la specifica rinuncia di crediti commerciali da parte della controllante che venivano registrati nella voce proventi straordinari \_\_\_\_\_ anno 2010 \_\_\_\_\_ anno 2011 o come altri ricavi nel bilancio 2009 \_\_\_\_\_ avuto esito negativo la società notificava il ricorso

La CTP Milano sez 16 rigettava i ricorsi perché la strategia di penetrazione, i relativi costi e prezzi sono imposte dalla società controllante il parametro di riferimento non può che essere quello di un operatore economico indipendente in analogia fase di strat up. Se è comprensibile una perdita nel primo e secondo anno il terzo anno un operatore indipendente non avrebbe accettato di vedere ulteriormente incrementare i propri costi senza una corrispettiva remunerazione. Ecco che i costi incrementativi non riconosciuti dalla Casa madre va a rettifica del reddito di impresa.

La Società impugna la sentenza affidando l'atto di appello ai seguenti motivi:

- a) Violazione e falsa applicazione art 110 comma 7 TUIR, mancato assolvimento dell'onere della prova ex art 2697 CC, nullità per motivazione apparente. *7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti (2 Articolo 83 - Determinazione del reddito complessivo. (ex art.52)*

- b) 1. *Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'2002 articolo 4, comma 7-ter, del decreto, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.* I primi giudici si sono basati sul gross profit anzicche' sul reddito di impresa. Si doveva aver riguardo alle variazioni del reddito come sintesi di tutta le gestione, nella fattispecie concreta la controllante ha rinunciato a crediti commerciali per molto superiori ai maggiori costi di anzi con una ulteriore storno di . La pretesa e' quindi illegittima.
- c) Violazione art 2697 cod civ violazione art 110 comma 7 TUIR omessa pronuncia ex art 112 CPC carenza di motivazione, violazione delle linee guide
- d) Motivazione apparente,
- e) Mancanza della prova di vantaggi fiscali. Per la Suprema Corte i fenomeni di trasfer pricing vanno tenuti distinti da quelli dell'elusione.
- f) Violazione art 110 comma 7 TUIR omesso assolvimento onere della prova ex art 2697 cod civ Chiede l'annullamento della sentenza impugnata con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia ed rigetta tutti i motivi di appello. Quanto alla presunta violazione art 110 comma 7 TUIR e sul difetto di motivazione Ribadisce che la capogruppo non ha stornato i maggiori costi sostenuti e pertanto gli si addebita di maggior reddito. Quanto alla presunta violazione dell'onere della prova e delle linee Guide Ocse. Chiede di rigettare l'appello del contribuente con vittoria di spese.

## MOTIVAZIONE

La motivazione della sentenza sulla violazione della normativa sul trasfer price e' priva sia di basi scientifiche economiche aziendali che giuridiche. La violazione tributaria viene accertata dall'Agenzia perche' il comportamento aziendale della ricorrente va paragonato a quello di un imprenditore nella fase istituzionale della sua impresa. Questo imprenditore puo' accettare che la sua nuova iniziativa abbia una perdita nel primo e secondo anno ma al terzo anno un operatore indipendente non puo' accettare di vedere ulteriormente incrementare i propri costi senza una corrispettiva remunerazione. Ecco che i costi incrementativi non riconosciuti dalla Casa madre vanno a rettifica del reddito di impresa. Premesso che vi sono molte aziende che la fase della gestione istituzionale possa durare diversi anni, esempio il caso di una acciaieria quindi il fatto che si sostengano costi in diversi anni senza che vi siano i correlativi ricavi vuol dire tutto e niente. Fra l'altro il contribuente ha dimostrato che, a differenza di quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate, tali costi venivano assorbiti dalla casa madre con l'emissione di una nota credito a favore della contribuente. Di cio' si trova riscontro in bilancio di esercizio anno 2011 pubblicato sul Registro delle Imprese nella voce proventi straordinari del conto economico rileviamo anno 2010 anno 2011 e a pag 28 della nota integrativa al bilancio alla voce E20 (Proventi straordinari) sotto la voce *Proventi diversi dai precedenti* di anno 2011 e anno 2010 viene descritta in prosa "è principalmente costituita dalla sovvenzione da parte della casa madre per far fronte alla perdita di esercizio" Questo smentisce l'affermazione dell'Agenzia che i costi incrementativi non siano riconosciuti

dalla Casa madre . Da non dimenticare che la pubblicazione del bilancio di esercizio nel Registro dell Imprese comporta una *conoscenza legale dei fatti comunicati per tutti i soggetti compresa l'Amministrazione Finanziaria*. Inoltre la data di deposito assume a tutti gli effetti di legge la natura di data certa. Sicche l'affermazione dei verificatori e seguita dall'Agenzia *di essere in presenza di un margine negativo delle iniziative eseguite* su indicazioni della Casa madre e' quanto meno incompleta e furviante che non puo' costituire assolutamente la prova del loro assunto di violazione dell'art 110 comma 7 TUIR. Infatti la determinazione del margine di questo nucleo di costi per le iniziative imposte dalla casa madre deve necessariamente includere tra le rettifiche positive dei costi quanto indicato in bilancio di esercizio sotto la voce Proventi straordinari (in realta sono degli storni di costi e non dei proventi) conosciuti dall'Amministrazione finanziaria perche' pubblicati con il bilancio di esercizio , quindi il dato di fatto , margine negativo , di \_\_\_\_\_ anno 2011 contestato dall'Agenzia viene ampiamente annullato dall'importo di \_\_\_\_\_ appostato nella vove E20 del conto economico e quindi il margine non e' piu' negativo e quindi non puo' costituire base per la violazione contestata . Mancano le basi economico aziendali degli assunti dell'Amministrazione Finanziaria. Dal punto di vista normativo nella fattispecie concreta deve essere valutata sul risultato finale cioe' sul reddito di esercizio e non sul margine lordo delle operazioni contestate fra l'altro incomplete ed errate cosi' come prescrive l'art 110 comma 7 TUIR . Sicche' non vi e' stata violazione dell'art 110 comma 7 TUIR. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo. La Commissione

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello e riforma conseguentemente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Spese del grado

Milano li 16/02/2017

Il Relatore

(Cala' dr Rosario)



Il Presidente

(Labruna dr Salvatore)

